



## STATUTO ASSOCIAZIONE PRO FONTANAFREDDA

### ARTICOLO 1

#### **Costituzione, denominazione e durata**

E' costituita un'associazione "Pro Loco" denominata "PRO FONTANAFREDDA" con sede nel Comune di Fontanafredda. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge, è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.

### ARTICOLO 2

#### **Finalità**

L'associazione ha per scopo:

- a) riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse ad operare per volontariato alla valorizzazione e allo sviluppo turistico, sociale e culturale del territorio comunale;
- b) favorire ed incrementare lo sviluppo culturale, turistico, economico, agricolo, artistico, architettonico e sportivo del comune;
- c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le esigenze ecologiche, le bellezze naturali, artistiche e monumentali della zona;
- d) favorire e potenziare le tradizioni del folklore popolare e paesano;
- e) promuovere e favorire ricerche di carattere storico e linguistico;
- f) promuovere ed assecondare festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere, mercati anche di carattere agricolo, convegni, escursioni, gite e spettacoli pubblici;
- g) sviluppare nei cittadini il reciproco rispetto e senso di amore e fraternità che li leghi e li associ, al di sopra di ogni ideologia e di ogni interesse privato.

### ARTICOLO 3

#### **Composizione dell'associazione**

Possono far parte dell'associazione tutte le persone residenti e non nel Comune di Fontanafredda, purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'associazione stessa.

Gli aderenti si distinguono nelle seguenti categorie:

**SOCI ONORARI**

**SOCI SOSTENITORI**

**SOCI ORDINARI**

Sono **SOCI ONORARI** coloro che, in qualsiasi modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che, con la loro opera valorizzano il territorio. Essi sono proposti dal Consiglio direttivo ed eletti dall'Assemblea dei Soci.

Sono **SOCI SOSTENITORI** coloro che corrispondono una quota annua non inferiore a cinque volte la quota annuale ordinaria.

Sono **SOCI ORDINARI** coloro che versano annualmente la quota fissata dal consiglio direttivo.

### ARTICOLO 4

## **Norme per l'ammissione dei soci**

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che siano interessate all'attività dell'associazione, purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'associazione stessa.

Per l'ammissione a socio si dovrà compilare apposito modulo e contestualmente versare la quota annuale. La qualifica di socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo e decade solo ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

I soci minorenni devono presentare all'atto della domanda di iscrizione l'autorizzazione scritta da parte di chi esercita la potestà dei genitori.

### **ARTICOLO 5 Diritti e doveri del socio**

Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di:

- intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto;
- ricoprire cariche sociali.

E' altresì tenuto a:

- accettare e rispettare le norme del presente Statuto nonché le delibere del Consiglio Direttivo;
- collaborare alle attività dell'associazione;
- accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi dell'associazione, salvo motivato impedimento;
- comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri soci sia della stessa associazione;
- osservare il segreto d'ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti l'associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

### **ARTICOLO 6 Decadenza del socio**

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità;
- estromissione.

Le dimissioni da socio devono esser presentate preferibilmente per iscritto al Consiglio Direttivo. Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di socio.

La decadenza del Socio per morosità per il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 ottobre di ciascun anno, viene constatata d'ufficio, con decorrenza retroattiva al primo gennaio dell'anno per il quale si è reso inadempiente, senza delibera del Comitato esecutivo e senza obbligo di avviso alla parte.

Nel caso di estromissione per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, all'esamina dell'estromissione ha facoltà di partecipare l'interessato. Le risultanze verranno comunicate per iscritto mediante raccomandata al socio stesso che entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento potrà presentare, per iscritto e con raccomandata, ricorso al Collegio dei Probiviri, chiedendo di essere ascoltato anche con l'assistenza di uno o più soci.

Il Collegio dei Probiviri, entro i 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, dispone l'audizione del Socio, convocandolo a mezzo raccomandata e successivamente delibera a maggioranza semplice. L'esito della decisione deve essere comunicata al Consiglio direttivo ed al socio.

Il provvedimento di estromissione è in ogni caso esecutivo anche in pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.

## **ARTICOLO 7**

### **Cause di incompatibilità**

Sono cause di incompatibilità le cariche pubbliche elettive o di nomina in Amministrazioni pubbliche per i componenti il Consiglio Direttivo, il Vice Presidente e il Presidente.

## **ARTICOLO 8**

### **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vice Presidente (uno o due)
- il Segretario e/o eventuali Segretari aggiunti
- il Consiglio Direttivo
- i Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

## **ARTICOLO 9**

### **Assemblea dei soci**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante della associazione e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'assemblea generale dei soci è convocata in forma ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al socio non meno di 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea mediante avviso scritto o con altro mezzo ritenuto opportuno, con specificati gli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, del codice civile, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. In caso di parità nelle votazioni effettuate il voto del Presidente è determinante.

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario:

- in prima convocazione: l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Mentre il segretario, o in sua mancanza una persona nominata dal Presidente, redigerà il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. Tali verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto. Per le altre votazioni, salvo diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti, si procederà per alzata di mano con prova e controprova.

L'assemblea delibera con la maggioranza semplice (metà più uno) dei soci presenti più quelli rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

## **ARTICOLO 10**

## **Assemblea Ordinaria**

A seguito di convocazione ordinaria l'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- elegge gli organi direttivi;
- approvazione annuale della relazione consuntiva e preventiva degli organi direttivi sull'attività sociale;
- approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
- nomina di soci benemeriti;
- definizione dei criteri generali dell'attività dell'associazione
- deliberazione su ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 11 Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta motivata:

- del Consiglio direttivo;
- di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione la partecipazione di due terzi dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

A seguito di convocazione straordinaria l'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza semplice (metà più uno) dei soci presenti più quelli rappresentati mediante regolare delega.

## **ARTICOLO 12 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 10 e non più di 20 membri eletti dall'assemblea dei soci. Dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili.

I consiglieri che risultano assenti per 3 sedute consecutive senza motivata giustificazione, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione o con il socio che, secondo i risultati delle votazioni, seguiva immediatamente i membri eletti oppure, in mancanza, un socio a scelta del Consiglio stesso. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero comitato esecutivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio direttivo è convocato:

- dal Presidente, di norma almeno una volta ogni due mesi;
- a richiesta di almeno metà più uno dei consiglieri.

La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione con comunicazione scritta indicante l'ordine del giorno ovvero con qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno. Il comitato viene presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, per specifici punti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare persone che abbiano interesse o competenze specifiche su particolari aspetti dell'attività dell'Associazione.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

La sede della riunione verrà stabilita di volta in volta.

Il comitato esecutivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - b) decide sugli investimenti patrimoniali;
  - c) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
  - d) delibera sull'ammissione o l'estromissione di soci;
  - f) approva entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci;
  - g) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  - h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme o modalità;
  - i) indice le Assemblee ordinarie e straordinarie dando esecuzione alle delibere in esse assunte;
- Nell'ambito del Consiglio direttivo vengono eletti a votazione segreta:

- un Presidente,
- uno o più Vice Presidenti;
- uno o più segretari.

### **ARTICOLO 13** **Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, e, con gli altri membri del Comitato Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano.

Il Presidente viene assistito e coadiuvato dal Segretario, il quale assiste alle riunioni del Comitato e redige i verbali delle sedute, assicurando l'esecuzione delle delibere e provvedendo al normale funzionamento degli uffici. Il segretario è responsabile, assieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione dell'associazione.

### **ARTICOLO 14** **Collegio dei Revisori**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'assemblea dei soci. Essi hanno il compito di vigilare sull'amministrazione e possono controllare in qualsiasi momento, la contabilità sociale. Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

### **ARTICOLO 15** **Collegio dei Proviviri**

Il collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea, per scheda segreta, fra persone di comprovata serietà, anche estranee all'associazione. Tra i suoi membri il Collegio nomina un Presidente. Dura in carica quattro anni.

Al Collegio dei Proviviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti del Consiglio direttivo in materia di violazioni delle norme statutarie e in materia disciplinare.

Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso delibererà con l'astensione del componente interessato.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni. Il Consiglio direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia lodi inappellabili.

## **ARTICOLO 16**

Ogni carica dell'associazione è ad eleggibilità libera e nessun compenso economico è dovuto agli eletti.

## **ARTICOLO 17** **Proventi e patrimonio**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
- contributi di privati ed Enti pubblici e privati;
- proventi da altre iniziative permanenti ed occasionali;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione verranno investiti/spesi per scopi e finalità istituzionali, nell'esercizio successivo.

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

## **ARTICOLO 18** **Anno sociale e rendiconto.**

L'anno sociale inizia il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale il Comitato esecutivo, tramite il suo Presidente, deve convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo, sottoscritto anche dai facenti parte il collegio dei revisori e il rendiconto preventivo per l'anno successivo.

## **ARTICOLO 19** **Scioglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, il patrimonio netto residuo viene devoluto ad altra Associazione con fini di utilità sociale.

## **ARTICOLO 20** **Norma finale**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.